

CTU, il dipendente pubblico può accettare incarichi anche senza autorizzazione (C. Stato 3513/2017)

A cura di:

Redazione Legislazione Tecnica



Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di Consulente tecnico d'ufficio è ricollegabile non ad un rapporto contrattuale di qualche genere, ma all'adempimento di una funzione pubblica nell'interesse dell'amministrazione della Giustizia, ragion per cui non si applicano le norme sulla necessaria preventiva autorizzazione contenute nell'art. 53 del D. Leg.vo 165/2001 e rivolte unicamente ai soggetti ivi indicati (pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, soggetti privati).

L'attività di Consulente tecnico d'ufficio dell'autorità giudiziaria è compatibile con lo status di dipendente pubblico anche a tempo pieno, e non rientra pertanto nel disposto di cui all'art. 53, commi 7, 8 e

9, del D: Leg.vo 165/2001, che prevede la necessità della previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza per l'assunzione di qualsiasi incarico in capo al dipendente pubblico. Lo ha affermato la **Sentenza Consiglio di Stato 17/07/2017, n. 3513**, della quale di seguito si fornisce un commento.

IL CUMULO DI IMPIEGNI E INCARICHI NEI PUBBLICI DIPENDENTI - L'art. 53, comma 7, del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165, dispone in estrema sintesi che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; di converso lo stesso art. 53 prevede - ai commi 8 e 9 - il divieto per le pubbliche amministrazioni, nonché per gli enti pubblici economici e per i soggetti privati, di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o dipendenti pubblici in generale senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Le disposizioni in questione non si applicano, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D. Leg.vo 165/2001, ai dipendenti con rapporto di lavoro part time non superiore al 50%, ai docenti universitari a tempo definito ed alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Il divieto in oggetto si applica a tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, con esclusione delle attività elencate dal citato art. 53, comma 7, del D. Leg.vo 165/2001, tra le quali si cita a titolo di esempio la collaborazione a giornali, riviste, la partecipazione a seminari e convegni, lo sfruttamento di opere soggette al diritto d'autore.

LA FATTISPECIE ESAMINATA DALLA CORTE - Nella fattispecie oggetto della sentenza qui commentata, due dipendenti pubblici hanno impugnato il regolamento per gli incarichi extraistituzionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo dell'amministrazione, in quanto lo stesso richiedeva l'autorizzazione dell'amministrazione stessa per le *"prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria o da altra autorità in conformità ai poteri attribuiti dalla medesima dall'ordinamento giuridico"*, e quindi anche per svolgere singoli incarichi di perizia o consulenza tecnica che il dipendente iscritto al relativo Albo presso un Tribunale si può veder conferire. Presupposto dell'impugnazione la considerazione che l'attività di Consulente tecnico d'ufficio dell'autorità giudiziaria sia ricollegabile non ad un rapporto contrattuale di qualche genere, ma all'adempimento di una funzione pubblica nell'interesse dell'amministrazione della Giustizia, per cui sarebbe illegittimo, e potenzialmente lesivo dell'indipendenza della Magistratura, ammettere l'iscrizione nel relativo Albo, salvo poi subordinare l'effettivo esercizio dell'attività ad una autorizzazione da rilasciare caso per caso.

IL PARERE DELLA CORTE - Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale appellata, ha ritenuto che gli *“incarichi”* cui si riferisce il divieto stabilito dall'art. 53, comma 7, del D. Leg.vo 165/2001 sono di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica. Ciò si afferma anzitutto con riguardo al soggetto che li conferisce, che nel caso della consulenza tecnica è l'Autorità giudiziaria, ovvero il Giudice o il Pubblico ministero, soggetto pertanto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l'art. 53 del D. Leg.vo 165/2001 si riferisce.

La Corte ha poi sottolineato la diversità con riguardo alla natura intrinseca dell'incarico, che nel caso della consulenza tecnica non costituisce l'oggetto di un contratto di prestazione d'opera professionale o di altro tipo, ma **una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia**. Lo conferma anche il relativo regime giuridico, per cui l'assunzione dell'incarico è doverosa (come si ricava ad esempio dall'art. 366 del Codice penale, secondo il quale costituisce reato la condotta di chi, nominato all'ufficio, ne ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione, e dall'art. 63 del Codice di procedura civile, per cui *“il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione”*).

Ciò premesso inoltre, secondo la commentata sentenza del Consiglio di Stato, un'interpretazione dell'art. 53 del D. Leg.vo 165/2001 nel senso di comprendere comunque gli incarichi di consulente tecnico per l'autorità giudiziaria sarebbe altresì contraria alla Costituzione. Viene in tal senso richiamata la Sentenza Corte costituzionale 14/04/1998, n. 440, che ha infatti ritenuto contrastante con l'art. 101 della Costituzione, e con l'indipendenza della Magistratura da esso garantita, una norma di legge che vietava al magistrato di scegliere il perito cui affidare la perizia in materia di opere d'arte e lo obbligava a tal fine a rivolgersi ad un organo amministrativo, nella specie al Ministro per i beni culturali, per averne l'indicazione della persona alla quale conferire il relativo incarico. È infatti evidente che è solo formale l'indipendenza di un Giudice al quale è precluso, o reso difficile, accedere alle conoscenze tecniche e specifiche necessarie al corretto apprezzamento dei fatti da giudicare.